



CITTA' DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 4 R.V.

N. _____ Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: L.R. 12/11/1999 N. 28 - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - ADEMPIMENTI COMUNALI AI SENSI DEL TITOLO III - CAPO I DELLA D.G.R. 02/04/2002 N. 32-2642 - REGOLAMENTO PER IL MERCATO DEL MERCATINO -

L'anno **duemilaquindici** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **venti e trenta** nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto con nota 4178 in data 12/03/2015 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti i Signori:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 - Lantero Paolo Giuseppe | 10 - Gaggero Flavio |
| 2 - Pastorino Giacomo | 11 - Oddone Andrea Luigi |
| 3 - Marchelli Elena | 12 - Subrero Simone |
| 4 - Capello Sergio | 13 - Bricola Giorgio |
| 5 - Pareto Roberta | 14 - Rasore Mauro Giuseppe |
| 6 - Sciutto Gianpiero | 15 - Gaggero Annamaria |
| 7 - Repetto Silvana | 16 - Braini Emilio |
| 8 - Poggio Fabio | |
| 9 - Dipalma Maria Grazia | |

Ed assenti i Signori:

- 1 - Boccaccio Assunta Onorina Ines

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Dr.ssa **ROSSANA CAROSIO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor **LANTERO PAOLO GIUSEPPE - SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: L.R. 12/11/1999 N. 28 - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - ADEMPIMENTI COMUNALI AI SENSI DEL TITOLO III - CAPO I DELLA D.G.R. 02/04/2002 N. 32-2642 - REGOLAMENTO PER IL MERCATO DEL MERCATINO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la D.G.R. 02/04/2001 n. 32-2642, ad oggetto "L.R. 12/11/1999 n. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", laddove, al Titolo III - Capo I "adempimenti comunali", si dispone, tra l'altro, che i Comuni, previa consultazione con le categorie interessate, provvedono alla reistituzione dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica comunque già esistenti, adeguandoli alle tipologie individuate dalla D.C.R. 01/03/2000 n. 626-3799 ed alle norme igienico sanitarie e di sicurezza, nonché alla regolamentazione del relativo svolgimento;;

Richiamata la propria deliberazione n.3 del 18/03/2015, con la quale si è provveduto alla istituzione del Mercato del Mercatino;

Vista la D.G.R. 17/12/2011 n. 86-4861, contenente le indicazioni attuative della suddetta D.G.R. 02/04/2001 n. 32-2642;

Ritenuto necessario procedere alla regolamentazione dello svolgimento del Mercato del Mercatino;

Dato atto che in data 12/03/2015 si è svolta la consultazione con le Associazioni rappresentative delle categorie dei commercianti e dei consumatori;

Visto il d.lgs. 31/03/1998, n° 114;

Vista la L.R.12/11/1999, n. 28;

Considerata altresì l'urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, al fine di assicurare la tempestività dell'intervento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Ai sensi del Titolo III - capo I della D.G.R. 02/04/2001 n. 32-2642 è approvato il Regolamento per il Mercato del

Mercatino nel testo, composto di n. 16 (sedici) articoli, che in allegato si manda a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

COMUNE DI OVADA

REGOLAMENTO PER IL MERCATO DEL MERCATINO

Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche

INDICE

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I- PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Mercato del Mercatino

TITOLO II – REGOLAMENTO PER IL MERCATO DEL MERCATINO

PARTE I- CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO DEL MERCATINO

Articolo 4 – Periodicità della manifestazione

PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO DEL MERCATINO

Articolo 5 – Tipologia

Articolo 6 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 7 – Sospensione e trasferimento temporanei

PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO DEL MERCATINO

Articolo 8 – Orario di svolgimento

Articolo 9 – Richiesta di partecipazione

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 10 – L'assegnazione dei posti

Articolo 11 – Richiesta di miglioria

Articolo 12 – Modalità di occupazione dei posteggi

PARTE V – NORME FINALI

Articolo 13 – Vigilanza

Articolo 14 – Sanzioni

Articolo 15 – Norme finali - Rinvio

Articolo 16 - Disposizioni transitorie

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - *PREMESSA*

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D.Lgs. 114/98**" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per "**Criteri Regionali**" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per "**autorizzazione di tipo a)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per "**autorizzazione di tipo b)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica e le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – *ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE*

Articolo 3 – Mercato del Mercatino

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per le forme alternative al mercato di commercio su area pubblica.

– **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile.**

2. Per l'esatta definizione ed ubicazione delle aree sopra citate si rimanda integralmente alle planimetrie di cui alla D.C.C. n. 3 del 18/03/2015 di istituzione della manifestazione di commercio su area pubblica, a carattere ultramensile, denominata Mercato del Mercatino.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER IL MERCATO DEL MERCATINO

PARTE I - DISCIPLINA GENERALE

Articolo 4 – Periodicità della manifestazione

1. La periodicità della manifestazione è fissata come segue:

- Lunedì dell'Angelo;
- Primo Maggio;
- Due Giugno;
- Quindici Agosto;
- Ultima domenica di settembre o Prima domenica di Ottobre;
- Primo Novembre;
- Otto dicembre.

PARTE II - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO DEL MERCATINO

Articolo 5 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), e dell'articolo 4, comma 1, lettera c) degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nel Mercato del Mercatino si, si identifica come manifestazione su area pubblica, avente cadenza ultramensile, con un'offerta integrata al dettaglio di merci extra alimentari.

Articolo 6 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato del Mercatino istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2015.

Articolo 7 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE III – *GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO DEL MERCATINO*

Articolo 8 – Orario di svolgimento

1. L'orario di vendita del Mercato del Mercatino è:
 - per i mercati dei mercatini del Lunedì dell'Angelo, del primo maggio, del due giugno, del quindici agosto e di quello della prima domenica di ottobre dalle ore 8.30 alle ore 19.00;
 - per i mercati dei mercatini del primo novembre e dell'otto dicembre dalle ore 8.30 alle ore 18.00.
2. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della delle vendite.
3. Le operazioni di inizio smontaggio banchi sono consentite:
 - per i mercati dei mercatini del Lunedì dell'Angelo, del primo maggio, del due giugno, del quindici agosto e di quello della prima domenica di ottobre, dalle ore 18.00;
 - per i mercati dei mercatini del primo novembre e dell'otto dicembre, dalle ore 17.00.
4. L'ingresso e il movimento dei mezzi nell'area del Mercato dei Mercatini è consentito oltre le ore 8.30 solo agli operatori ammessi ad occupare i posteggi vacanti e regolarmente dotati di concessione di posteggio.
5. Ai residenti nelle aree occupate dal Mercato del Mercatino potrà essere consentito di accedere ai propri passi carrabili secondo le prescrizioni contenute in apposita ordinanza motivata.

Articolo 9 – Richiesta di partecipazione

1. Le richieste di partecipazione, da parte dei titolari di autorizzazione ex D. Lgs. 114/98, dovranno essere inviate al Comune di Ovada, per lettera raccomandata A.R., munita di marca da bollo secondo l'importo vigente al momento, entro i 60 giorni precedenti la data di svolgimento. Farà fede del rispetto dei termini il timbro di accettazione postale. Le richieste potranno altresì essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata del Comune.
2. E' consentita la presentazione di un'unica domanda per le date previste.
3. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato.
4. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

PARTE IV – *REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI*

Articolo 10 – L'assegnazione dei posti

1. Coloro che hanno inoltrato domanda nei termini potranno scegliere il posteggio in base all'ordine di priorità definito, nell'ordine, secondo il maggior numero di presenze effettuate sul Mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risulta dal registro delle imprese, già registro ditte e, da ultimo, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
2. La stessa procedura verrà seguita per coloro che, pur avendo inoltrato la domanda nei termini, verranno ammessi ad occupare posteggi vacanti.
3. Gli operatori di cui non risulti richiesta di partecipazione potranno essere ammessi su posteggi che residuino dopo l'esaurimento della precedente graduatoria secondo l'ordine di priorità così come definito al comma 1.
4. Le assegnazioni di cui al comma 2 e al comma 3 sono effettuate direttamente in loco alle ore 8.30.

Articolo 11 – Richiesta di miglioria

- 1.** I posteggi che risulteranno vacanti allo scadere del termine orario previsto per l'occupazione saranno assegnati prioritariamente agli operatori che abbiano fatto richiesta di cambiamento.
- 2.** I posteggi relativi saranno assegnati sulla base dell'effettiva anzianità di presenza e, a parità, dell'anzianità di iscrizione al Registro Ditte.
- 3.** I titolari di concessione di posteggio possono richiedere il cambiamento limitatamente ai posteggi vacanti e prima dell'inserimento degli operatori in graduatoria, secondo l'ordine di anzianità di presenza e di iscrizione al Registro Ditte.
- 4.** I posteggi così attribuiti avranno validità per il giorno del mercatino e potranno essere confermati per l'edizione dell'anno successivo (salvo il caso in cui il precedente titolare abbia fatto registrare due assenze non giustificate consecutive).

Articolo 12 – Modalità di occupazione del posteggio

- 1.** I titolari di concessione sono tenuti a rispettare i limiti degli spazi assegnati, ad allineare i banchi in modo da consentire l'ordine dell'esposizione, un'agevole circolazione del pubblico, nonché l'accesso dei mezzi di soccorso in qualunque punto della manifestazione.
- 2.** La presenza di mezzi sui posteggi esistenti senza l'autorizzazione relativa o su aree non autorizzate verrà considerata alla stregua dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e sarà sanzionata come tale in base alle vigenti disposizioni normative.
- 3.** I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
- 4.** I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area fieristica, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
- 5.** Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 6.** I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.
- 7.** Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
- 8.** Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati.
- 9.** È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
- 10.** Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

PARTE V – NORME FINALI

Articolo 13 - Vigilanza

1. E' compito del Corpo di Polizia Locale svolgere la sorveglianza del Mercato del Mercatino, facendo rispettare le norme legislative e regolamentari vigenti, fermo restando le competenze degli altri organi di Polizia vigenti in materia.

Articolo 14 - Sanzioni.

2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 15 – Norme finali - Rinvio

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Articolo 16 – Disposizioni transitorie

1. Per quanto concerne la prima manifestazione del Mercato del Mercatino è consentito derogare alle disposizioni di cui all'art. 9.



CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**OGGETTO: L.R. 12/11/1999 N. 28 - COMMERCIO SU AREA PUBBLICA -
ADEMPIMENTI COMUNALI AI SENSI DEL TITOLO III - CAPO I
DELLA D.G.R. 02/04/2002 N. 32-2642 - REGOLAMENTO PER IL
MERCATO DEL MERCATINO.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Ovada,

18 MAR 2015



IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
(Dr. Giorgio TALLONE)



Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del Comune dal 10 APR 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada,


10 APR 2015


IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada,

Visto: IL SINDACO





IL SEGRETARIO GENERALE



DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

- a sensi art. 134 - c. 3 - D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data 20 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



Ripubblicato all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni
dal 20 APR 2015
al 5 MAG 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossana Carosio)

